

[196294]

Anno 2024

Sezione generale - Parte prima

DECRETI DEL PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 22 aprile 2024, n. 6-12/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983) concernente il trattamento dei dati personali per l'attuazione del progettone

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6-12/Leg. DI DATA 22 Aprile 2024

OGGETTO:

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983) concernente il trattamento dei dati personali per l'attuazione del progettone.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'articolo 14 della legge provinciale n. 12 del 2 novembre 2022, il quale demanda ad un regolamento la definizione della disciplina di dettaglio prevedendo, al comma 2, che "*[...] il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati, avviene con criteri, modalità e misure di sicurezza stabiliti con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il regolamento individua altresì la tipologia di dati suscettibili di trattamento, le operazioni eseguibili e le garanzie da accordare agli interessati*";
- visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101);
- su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 472 di data 12 aprile 2024, con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983) concernente il trattamento dei dati personali per l'attuazione del progettone";

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 14 legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983), di seguito denominata "legge provinciale", concernente la promozione di misure di politica attiva del lavoro finalizzate a perseguire obiettivi di inclusione sociale di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, mediante il sostegno all'occupazione e misure di reinserimento nel mercato del lavoro connesse alla realizzazione di particolari interventi e servizi di pubblica utilità.

2. Questo regolamento, in particolare, individua le finalità del trattamento, i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati con riferimento ai diversi procedimenti funzionali all'attuazione della politica attiva del lavoro oggetto della norma.

Art. 2 *Finalità del trattamento*

1. Il trattamento dei dati personali disciplinato dal presente regolamento avviene per le finalità previste dalla legge provinciale e, in particolare, per l'inclusione sociale di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, mediante sostegno alla piena partecipazione al mondo del lavoro.

2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mercato del lavoro connesse alla realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità.

3. Nell'ambito dei procedimenti funzionali alla realizzazione delle misure previste dal comma 2 sono presenti le seguenti fasi, nelle quali è effettuato il trattamento di dati personali:

- a) definizione delle tipologie e delle condizioni di soggetti appartenenti a particolare fasce deboli, anche attraverso strumenti di analisi qualitativa, nonché delle modalità e i termini del loro impiego, anche in relazione alle possibilità individuali di attivazione o riattivazione nel mercato del lavoro e al grado di difficoltà di reinserimento nel medesimo;
- b) collocamento mirato e individualizzato, al fine di rispondere alle caratteristiche, alle potenzialità e alle esperienze lavorative pregresse dei soggetti coinvolti tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche, favorendo il coinvolgimento anche delle donne vittime di violenza, per le finalità di recupero e rafforzamento dell'autonomia previste dalla legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime);
- c) procedure di selezione del soggetto incaricato da parte della struttura provinciale competente;
- d) assunzione, da parte dei soggetti incaricati, dei soggetti individuati dalla Provincia appartenenti a particolare fasce deboli per svolgere gli interventi e i servizi di pubblica utilità, attuando nel contempo percorsi di rafforzamento alla loro occupabilità attraverso azioni di formazione e riconversione professionale, secondo le linee guida adottate dall'Agenzia del Lavoro e attraverso percorsi integrati di qualificazione e riqualificazione;
- e) svolgimento, da parte della struttura provinciale competente, di attività tecnica e amministrativa funzionale al progettone, nonché controllo, monitoraggio e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti rispetto all'incarico.

4. Le fasi individuate da questo articolo sono in ogni caso riconducibili nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera dd) del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la direttiva 35/46/CE).

Art. 3

Tipologie di dati personali

1. Nell'ambito dei procedimenti funzionali all'attuazione della legge provinciale sono trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (anche detti dati comuni), con riferimento alle fasi di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) dati personali relativi a condanne penali o connesse a misure di sicurezza, con riferimento alle fasi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b), c) ed e);
- c) categorie particolari di dati personali, con riferimento alle fasi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) ed e);
- d) dati personali che presentano rischi specifici, con riferimento alle fasi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) ed e).

2. Con riferimento alla tipologia di dati personali previsti dal comma 1, lettera a), possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) residenza, indirizzo;
- d) cittadinanza;
- e) indirizzo di posta elettronica (e-mail);
- f) indirizzo di posta elettronica certificata (pec);
- g) recapiti telefonici;
- h) codice fiscale e partita Iva;
- i) documento di riconoscimento;
- j) qualifica (titolare, legale rappresentante);
- k) patente di guida;
- l) causa di cessazione del rapporto di lavoro (giusta causa, giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa,);
- m) dati previdenziali e assistenziali;
- n) titoli di studio o qualifica professionale;
- o) titoli culturali e professionali;
- p) competenze ed esperienza professionale;
- q) situazione occupazionale;
- r) stato di famiglia;
- s) nome, cognome, data di nascita di figli anche non conviventi;
- t) vincoli di natura personale o familiare che possono limitare lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Con riferimento alla tipologia di dati prevista dal comma 1, lettera b), possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) la qualità di imputato o di indagato;
- c) provvedimenti penali di condanna definitivi;
- d) sanzioni interdittive;
- e) misure di sicurezza e prevenzione stabilite dalla legge;
- f) altri dati richiesti da normative statali (ad es. certificazione antimafia) o provinciali.

4. Con riferimento alla tipologia di dati personali previsti dal comma 1, lettera c), possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

- a) lo stato di salute (attuale e pregresso);
- b) situazioni di invalidità;
- c) iscrizione nelle liste previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- d) riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), anche da parte dei familiari.

5. I dati previsti dal comma 4 sono trattati limitatamente ai casi in cui l'accertamento delle condizioni di svantaggio, o sanitarie, degli interessati, è necessario per individuare gli interventi e i servizi di pubblica utilità attraverso il collocamento mirato.

6. Con riferimento alla tipologia di dati personali previsti dal comma 1, lettera d), possono essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:

- a) indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (ICEF);
- b) dati relativi ai requisiti soggettivi di accesso ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale.

7. Il soggetto interessato, coincidente con la persona alla quale si riferiscono i dati personali, può appartenere alle seguenti categorie:

- a) soggetti individuati per il coinvolgimento nel progettone;
- b) legali rappresentanti che partecipano alla procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico;
- c) legale rappresentante dell'ente pubblico.

Art. 4

Fonti dei dati personali

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, i dati sono:

- a) raccolti presso patronati, centri per l'impiego, strutture provinciali, enti pubblici, organizzazioni incaricate della gestione del progettone, anche con strumenti previsti da altre fonti - norme o atti amministrativi generali - comunque individuate nelle informative sulla protezione dei dati personali, adottate dalle strutture competenti;
- b) raccolti direttamente presso l'interessato, anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

Art. 5

Modalità di trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal personale autorizzato con modalità informatizzate o cartacee idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

2. I dati personali utilizzati nei procedimenti funzionali all'attuazione della legge provinciale sono acquisiti e trattati nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati utilizzati in relazione alle finalità perseguite, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).

3. Per i dati personali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) possono essere effettuati i seguenti trattamenti: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, elaborazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione o distruzione.

4. Per i dati personali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), il trattamento avviene nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), anche

avvalendosi del certificato selettivo di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e relativi carichi pendenti - Testo A).

5. I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa statale e provinciale in materia di trasparenza, nonché ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), nel rispetto dei limiti e dei divieti previsti in materia, nonché ai sensi delle normative nazionali ed europee vigenti in materia servizi di interesse generale. Anche le operazioni di comunicazione mediante trasmissione, raffronto e interconnessione dei dati saranno effettuate anche per assolvere ad obblighi di legge ovvero ordini dell'autorità giudiziaria.

6. L'analisi qualitativa dei soggetti che potrebbero essere coinvolti nel progettone avviene con ricorso ad un processo decisionale in parte automatizzato ed in parte basato sulla valutazione, nonché sulla autovalutazione del beneficiario.

Art. 6

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali

1. La Provincia è titolare del trattamento dei dati personali.

2. Le organizzazioni private o i loro consorzi incaricati dello svolgimento dei servizi di interesse generale ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge provinciale sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). I dati potranno essere trattati da soggetti terzi che svolgono per il titolare attività strumentali per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, previa nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Art. 7

Conservazione dei dati personali

1. Nel rispetto della normativa sui dati personali, i dati vengono conservati sia su supporto cartaceo che su altro supporto all'interno del territorio dell'Unione Europea.

2. Per i termini di conservazione dei dati si fa riferimento al massimario di conservazione e di scarto o ad eventuali atti organizzativi che stabiliscono il termine di conservazione dei dati della Provincia.

Art. 8

Trasferimento dei dati personali in Paesi extra UE

1. I dati personali disciplinati dal presente regolamento non sono oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

Art. 9

Accesso ai dati personali

1. Possono accedere ai dati personali solo soggetti preventivamente identificati e autorizzati.

2. L'accesso ai dati personali è consentito per le attività finalizzate all'organizzazione del progettone volte a coordinare i diversi soggetti attori previsti dall'articolo 5 della legge provinciale, promuovendo l'inserimento di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli negli interventi di pubblica utilità e valorizzando i principi di collocamento mirato (e connesse attività ausiliarie), nonché per interventi tecnici di backup, conservazione, download ovvero upload di dati.

3. L'accesso agli applicativi informatici è effettuato tramite login da effettuarsi mediante

credenziali quali ad es. user-id e password fornite ai soggetti autorizzati, oppure SPID.

4. L'autenticazione per l'identificazione avviene previa assegnazione, da parte della società che gestisce il sistema informativo elettronico provinciale di credenziali di accesso personali a seguito di richiesta scritta dei nominativi da abilitare.

5. Per garantire l'accesso selettivo dei soggetti è prevista l'associazione esplicita del dipendente ad una struttura organizzativa e ad una fase del procedimento, in modo da consentire la visibilità delle informazioni in base al profilo assegnato allo stesso.

6. Restano ferme le modalità ed i termini di accesso ai dati previsti dalle direttive e dalle disposizioni individuate con deliberazione dalla Giunta provinciale.

Art. 10

Misure di sicurezza

1. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento mettono in pratica tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute necessarie a garantire l'integrità, la conservazione e la sicurezza dei dati raccolti in ragione degli esiti della preventiva valutazione d'impatto della protezione dei dati, nonché la minimizzazione dei dati personali, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

2. Con riferimento ai procedimenti amministrativi indicati all'articolo 2, comma 3, sono applicate le misure di sicurezza organizzative, logistiche, tecniche ed informatiche dettate dalla Giunta provinciale nei confronti di tutti i trattamenti dell'Amministrazione provinciale, attualmente contenute nella deliberazione n. 2220 del 16 dicembre 2021. Inoltre, dette misure di sicurezza sono integrate con deliberazione della Giunta provinciale, secondo un sistema di gestione di tipo dinamico, in ragione degli esiti dell'analisi dei rischi dei trattamenti e della compilazione del registro dei trattamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti